

Allegato B All'atto n. 3623  
di repertorio Notaio  
**Beatrice Davini Bertaccini**

STATUTO

ANFFAS - ONLUS di Massa-Carrara

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA'

INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

**Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche**

Art. 1 COSTITUZIONE

Art. 2 SEDE

Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS

ONLUS

Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

**Titolo secondo: Associati**

Art. 5 ASSOCIATI

Art. 5 bis ONORIFICENZE

Art. 6 CESSAZIONE QUALITA' DI ASSOCIATO

**Titolo terzo: Organi Sociali**

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 bis CARICHE SOCIALI



Fiorillo Nan

Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Art. 15 PRESIDENTE

Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

**Titolo quarto: Norme Amministrative**

Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 SCIoglimento

Art. 21 REGOLAMENTO

Art. 22 NORME DI RINVIO

Art. 23 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

STATUTO

DELLA

"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE

CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE"


TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE - A.N.F.F.A.S. ONLUS DI MASSA-CARRARA", in breve denominata ANFFAS-ONLUS DI MASSA-CARRARA.

Tale denominazione, o la sua abbreviazione, saranno usate in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

All'atto dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore l'Associazione aggiungerà alla propria denominazione anche l'acronimo ETS o il corrispondente acronimo rispetto alla sezione di iscrizione. L'associazione continuerà a usare l'acronimo Onlus dentro la propria denominazione, fino alla cessazione di tale obbligo, come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e conformemente a quanto stabilito dall'ultimo articolo del presente statuto.



*F. delle Nove*

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura Anffas-Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

#### Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Carrara.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Toscana.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

#### Articolo 3 - FINALITÀ' E ATTIVITÀ'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed

integrazioni,

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate :

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali,



Fiorella Neri

*[Handwritten signature]*

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni



Folle per

confiscati alla criminalità organizzata.


L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e

delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) assimilare e attuare tutti i principi e contenuti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con la legge n.18/09.
- b) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale;
- c) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
- d) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere



Fionella Neri

normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

e) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

f) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;

g) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'Associazione;

h) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può


avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;

i) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;

j) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non fanno o non possono rappresentarsi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore



Fiorillo

proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

#### Articolo 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Le attività di cui all'Articolo 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto con il n. 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall' Art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale.

Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale, nonché a garanzia primaria degli utenti a:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di Euro 516.457,00, attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un revisore contabile iscritto nel relativo albo, fermo restante quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente statuto;
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio



Fiorile Neri

residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;

5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;

6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale;

7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;

8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi Enti, quali Fondazioni, Cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica

quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

#### Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- 1 - quote sociali;
- 2 - contributi dei Soci;
- 3 - contributi di privati;
- 4 - contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private anche



Fiorile Neri

finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

5 - contributi di Organismi internazionali;

6 - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

7 - rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;

8 - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;

9 - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo

particolare, né per successione a titolo universale.

## TITOLO SECONDO: ASSOCIATI

### Articolo 5 - GLI ASSOCIATI

I soci si distinguono in:

Ordinari: sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.


Per singola persona con disabilità il numero degli Associati collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici: sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il



Fiorile Neri

trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.


Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

L'Ammissione ad associato decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci, previo pagamento della quota associativa. Ad ogni Associato successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea degli Associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo agli Associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale



Fiorile New

partecipazione.

Gli Associati hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto

Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

#### Articolo 5 bis - ONORIFICENZE

L'Assemblea degli Associati può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.

#### Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI ASSOCIATO


L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
  - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
  - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI



Fiorillo Neri

## Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Probiviri.

## Articolo 7 bis - CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche Associate sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro, alle quali possono accedere anche i non soci.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti

la designazione, l'elezione o la valutazione di persone,  
che si svolgono a scrutinio segreto.

#### Articolo 8 ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.


Le Assemblee hanno luogo nella città sede  
dell'Associazione o in altro luogo del territorio  
provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di  
convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte  
all'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di  
competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di  
competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e  
del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari  
esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia  
richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto  
di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene  
con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro  
idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta



Finella Neri

elettronica o quant'altro), almeno 15 (Quindici) giorni prima dalla data prescelta per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

#### Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima)

è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Ciascun Associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

#### Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da



Fiorilla Nov

uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero, sempre dispari, ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.11;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio di esercizio

5bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;


6bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto

7) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas nazionale.

8) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art.20.

Previa delibera dell'Assemblea, l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio



F. Belle

Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'Assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie.

#### Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento,

elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

#### Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.


Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto



Fiorella Nottaio

favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

#### Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il conto

consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e dalle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei Consigli di amministrazione, nei Comitati di gestione e negli Organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed



Fiorillo Non

attività di cui all'art. 3 del presente statuto, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto

#### Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla

scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni



F. delle Noni

consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

#### Articolo 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo

Presidente, alla quale si procederà durante la prima  
Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio  
Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in  
carica fino alla scadenza naturale del mandato del  
Presidente sostituito.


#### Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto,  
contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo,  
dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di  
due supplenti. Nel caso in cui l'Associazione gestisca  
servizi, almeno uno dei revisori dei conti effettivi ed  
uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei  
Revisori Contabili.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.  
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con  
qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere  
ricoperto anche da persone non associate  
all'Associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le  
norme dettate nel presente Statuto per i membri del  
Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni



Fiorillo Neri

dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore

#### ART. 16.bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratica, con una persona



Consiglio Direttivo.

#### TITOLO 4: NORME AMMINISTRATIVE

##### Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

##### Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

##### Articolo 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento

dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di appartenenza.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus, ad altro soggetto giuridico avente forma di Onlus o conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

#### Articolo 21 - REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

#### Articolo 22 - NORME DI RINVIO



Fiorella Neri

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al Codice Civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 23 - EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA

DI ATTUAZIONE


Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola  
e disciplina inerenti le Onlus.

Fidelle Notar



The image shows a circular notary seal for Roberto Notario in Massa Carrara. The seal features a central star and is surrounded by the text "ROBERTO NOTARIO IN MASSA CARRARA" and "BEATRICE DI ROBERTO NOTARIO IN MASSA CARRARA". Below the seal is a large, stylized handwritten signature in black ink.